



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 71 DEL 09/05/2022)

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TARI - PERIODO 2022-2025 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2022** il giorno **09** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **08:40** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Assente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



## COMUNE DI ORISTANO

---

La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017 n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

dato atto che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti abbandonati e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

atteso che per il nuovo periodo regolatorio ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero e il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termo-valorizzatori;

considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari e ai criteri dell'Economia circolare;

rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

verificato che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* (applicativo) allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 e approvato con la determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;

rilevato che la richiamata determinazione n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:



## COMUNE DI ORISTANO

---

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione del MTR del primo periodo regolatorio;

verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

preso che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27 del metodo MTR-2 che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo per l'imputazione di questi al singolo PEF;

considerato inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determinazione n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determinazione;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determinazione;
- d) la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio comunale;



## COMUNE DI ORISTANO

---

evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni;

dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che hanno riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Oristano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

considerato che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del ciclo integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF e che il Comune di Oristano ha affidato a Formula Ambiente Spa il servizio sopra indicato, come da determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 445 del 30/04/2020;

dato atto che Formula Ambiente Spa, in quanto "soggetto gestore", si è occupato della redazione del Piano Economico Finanziario 2022 per la propria parte di competenza;

visti i documenti firmati digitalmente, pervenuti in data 4 maggio 2022, relativi al PEF 2022-2025 e alla Relazione (che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da fonti contabili obbligatorie), e la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante di Formula Ambiente Spa;

visto l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	5.684.432,00	5.664.831,00	5.647.144,00	5.629.458,00



## COMUNE DI ORISTANO

---

ritenuto, per quanto sopra, di poter approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" approvato nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale si dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che con successiva deliberazione si procederà all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI anno 2022 in base a quanto stabilito dal Regolamento TARI vigente e dai criteri indicati dal DPR 158/1999;

visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

considerato che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l'emissione degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22/02/2022 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati - Documento Unico di Programmazione 2022-2024";

accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

acquisiti, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità



## COMUNE DI ORISTANO

---

tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

con votazione unanime palese

delibera

1. di proporre al Consiglio comunale di approvare, in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 (All. 1), per un ammontare di Euro 5.684.432,00 per l'anno 2022, la Relazione di Accompagnamento (All. 2) e la Dichiarazione di Veridicità sottoscritta dal legale Rappresentante (All. 3), che rimane depositata agli atti, uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, per l'applicazione della TASSA Rifiuti (TARI) per l'anno 2022;
2. di trasmettere copia del presente atto e dei relativi allegati all'ARERA, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla determinazione della TARI 2022.

Il Sindaco  
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale  
BASOLU GIOVANNI MARIO